

ENTI NON COMMERCIALI

Il Decreto Correttivo sul lavoro sportivo

di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino



Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02.11.2022 del [D.Lgs. 163/2022](#), recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021, si completa il quadro normativo della c.d. riforma dello sport avviata con la **Legge delega 86/2019**.

Gli effetti decorreranno dal prossimo 1° gennaio, salvo ulteriori differimenti sempre possibili (e, purtroppo, probabili).

Come è noto, erano state previste **sei deleghe**: nel termine previsto il Governo aveva approvato, però, solo cinque decreti non avendo trovato l'accordo sul primo, quello di carattere ordinamentale, per il quale i tempi sono ormai da tempo scaduti.

La mancanza delle disposizioni di “sistema” sicuramente rende **parziale** la riforma sulla quale il legislatore dovrà, con ogni probabilità, ritornare.

Ma la notizia è il *restyling* che ha avuto la **disciplina del lavoro sportivo dilettantistico**, fortemente modificata rispetto al primitivo D.Lgs. 36/2021, con il provvedimento pubblicato lo scorso 2 novembre.

Le novità sono numerose. **Sparisce**, intanto, la **categoria dei c.d. “amatori”**, contenuta nel D.Lgs. 36/2021, che aveva suscitato molte perplessità tra studiosi e operatori.

Pertanto, **chi opera nel mondo dello sport potrà essere un volontario** (nei cui confronti sarà possibile riconoscere solo il rimborso delle spese vive di trasferta o riconoscimenti premiali legati a risultati agonistici raggiunti) **o un lavoratore** ove la sua pratica sportiva sia a titolo oneroso.

In questo caso **la sua prestazione dovrà essere ricondotta alle fattispecie tipiche del rapporto di lavoro: subordinato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa**.

Appare esclusa la prestazione occasionale in quanto il lavoratore sportivo, dovendo essere tesserato e “allenato” per lo svolgimento della sua attività, **non potrà mai avere, in caso di attività a titolo oneroso, i presupposti di episodicità e non professionalità** caratteristici del rapporto occasionale.

Questo significa anche la definitiva cancellazione del principio, contenuto nella circolare 1/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro **sulla “specialità” del lavoro sportivo dilettantistico** (“..L'esame delle norme sopra citate consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportiva dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro..”) che aveva riconosciuto una legittimazione di “facciata” alla possibilità di riconoscere a tutti i lavoratori del mondo dello sport dilettantistico i compensi sportivi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#), la cui natura di **redditi diversi** li poneva in zona franca rispetto agli obblighi contributivi previsti per tutti gli altri lavoratori e li **escludeva da ogni forma di tutela** legata al rapporto di lavoro.

Questa interpretazione, subito accolta con grande favore dal mondo dello sport, **veniva però smentita prima dal legislatore, con l'[articolo 5 L. 86/2019](#) e poi, successivamente, con numerose sentenze emesse tra dicembre dell'anno scorso e gennaio di quest'anno, dalla Suprema Corte di Cassazione** che escludevano la atipicità del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, confermando che la previsione di cui al citato [articolo 67](#) fosse riservata esclusivamente alle attività svolte in maniera “non professionale”, per “diletto”.

D'altro canto **non poteva che essere così stante anche la previsione degli articoli 36 e 37 della Costituzione** che garantiscono la tutela previdenziale e della maternità per tutti i lavoratori, ovviamente compresi quelli sportivi, espressamente considerati e definiti come tali anche in tutta la legislazione emergenziale legata al Covid.

Ne consegue che il decreto correttivo, “ammorbidendo” gli effetti dell'originale D.Lgs. 36/2021, senza ledere gli acquisiti diritti dei lavoratori, appare provvedimento di grande importanza e “urgenza” al fine di mettere chiarezza negli **inquadramenti lavorativi del mondo dello sport dilettantistico**.

Infatti **l'entrata in vigore consentirà di utilizzare i facilitatori inseriti in decreto** (fascia esente da contributi previdenziali fino a euro 5.000, esenzione da ritenute fiscali fino a euro 15.000, determinazione per i primi cinque anni al 50 per cento della contribuzione previdenziale) **che, oggi, alla luce della situazione venutasi a creare in seguito alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe impossibile avere**.

In più, il quadro interpretativo nato dalle citate sentenze rende gli inquadramenti come redditi diversi a **rischio di accertamento** anche per le annualità pregresse che non fossero ancora prescritte.

Questo porta il correttivo ad abrogare definitivamente la disciplina sui compensi sportivi contenuta tra i redditi diversi.

Va ulteriormente specificato che la nuova disciplina sul lavoro sportivo si applicherà esclusivamente a **lavoratori “tipizzati”**. Questi sono **gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori sportivi, i direttori tecnici, i preparatori atletici, i direttori di gara**, i soggetti che svolgono *“verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”* e gli amministrativo-gestionali con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Tutte le **altre figure** (ad esempio custodi, addetti alle pulizie, ai posti di ristoro, ecc) dovranno essere considerate come “normali” rapporti di lavoro, sulla base delle modalità di svolgimento previste, **senza poter utilizzare la nuova disciplina sul lavoro sportivo dilettantistico.**